

# POLIZIA DI STATO

## Questura di Udine

Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale  
e dell'Immigrazione



# Norme principali di riferimento in materia di scommesse e gioco

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto 18/06/1931 nr.773, articolo 88;
- Legge 13 dicembre 1989, nr.401;
- Art. 37, Legge 23/12/2000, nr.388 (finanziaria 2001).

# Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Regio Decreto 18/06/1931 nr.773

## Articolo 88

“ La Licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”

# Tipologie di attività assoggettate

- Sono assoggettate al disposto di cui all'articolo 88 T.U.L.P.S. le attività di raccolta di scommesse previste dal D.L. 04 luglio 2006 nr.223 art. 38 co.2 (sportive) e co.4 (ippiche);
- Sale per il gioco del bingo (istituite con D.M. del Ministero delle Finanze nr.29 del 31.01.2000);
- La raccolta di gioco mediante apparecchi video terminali per il gioco lecito (c.d.V.L.T – Video Lottery Terminal) di cui all'articolo 110 co. 6 lettera b) del T.U.L.P.S. (prevista dalla Legge 22 maggio 2010, nr.73, conversione in Legge, con modificazioni del D.L.25 marzo 2010, nr.40);
- Gli esercizi per la raccolta di scommesse di cui all'art. 10 comma 9 – octies, del D.L. 02 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 (nuove attività di raccolta delle scommesse in attesa del riordino delle norme in materia di gioco pubblico).

# Modalità di rilascio autorizzazione

- Le licenze rilasciate da Amministrazioni preposte alla Pubblica Sicurezza, come la Questura, non rientrano nel regime agevolato della segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a., già d.i.a.) né in quello del silenzio/assenso (Legge n. 241/90 e ss.mm.);
- L'attività dichiarata non può essere iniziata in assenza del relativo titolo autorizzatorio (licenza di p.s.).

# Termine definizione procedimento

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2012, n. 214 ha determinato in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento per le autorizzazioni in materia di attività di accettazione delle scommesse

## Inquadramento dell'attività

- L'inquadramento giuridico delle attività di cui art. 88 T.U.L.P.S. è quello di esercizi pubblici, come tali rubricati al capo II del Titolo III del Tulp

# Verifiche finalizzate al rilascio dell'autorizzazione

- Requisiti soggettivi: artt.11, 92, 131 T.U.L.P.S.;
- Idoneità dei locali: art. 153 del Regolamento per l'esecuzione al T.U.L.P.S.; Regio Decreto nr.635 del 1940;  
criteri di sorvegliabilità previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui ai DD.MM del 17 dicembre 1992 nr.564 e 05 agosto 1994 nr.534;
- Concessione rilasciata dall' Agenzia delle Dogane e Monopoli; i concessionari possono incaricare terzi soggetti in forza della stessa concessione o autorizzazione.

# Gestione dell'attività

- Personalità dell'autorizzazione – Rappresentanza  
- artt.8 e 93 del T.U.L.P.S.;
- Il rappresentante è la persona che sostituisce il titolare ed è responsabile dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni stabilite dall'autorità di P.S.
- Agisce in nome e per conto del titolare e può compiere tutti gli atti relativi all'esercizio dell'attività autorizzata;
- Deve possedere gli stessi requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione principale, requisiti che devono essere sottoposti al preventivo vaglio dell'autorità competente.



# Esercizi dediti esclusivamente al gioco di cui al D.M. 22 gennaio 2010

- Negli esercizi dediti esclusivamente al gioco di cui al Decreto A.A.M.S. 22.01.2010 (art. 9, lettera f), il possesso della licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., permette senza l'autorizzazione di cui all'art.86 T.U.L.P.S., l'installazione e la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 T.U.L.P.S. co. 6 lettere a) e b) (c.d.new slot e v.l.t.). In tali esercizi non è prevista la diversificazione dell'offerta di gioco con apparecchi di cui all'art.110 T.U.L.P.S. co.7 (es. apparecchi senza vincita in denaro) o di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 640 (es. calcio balilla, freccette elettroniche);
- La licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art.88 T.U.L.P.S., per l'installazione di apparecchi da gioco c.d. V.L.T., acquisterà efficacia esclusivamente dopo il collaudo che dovrà essere effettuato dal competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli (sentenza Consiglio di Stato 01861/2014);
- L'installazione degli apparecchi c.d. V.L.T. può avvenire esclusivamente negli esercizi individuati dal sopracitato decreto A.A.M.S.

# Controlli

- L'articolo 16 del T.U.L.P.S. conferisce agli ufficiali e agli agenti di P.S., il potere di accedere nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di Polizia e di assicurarsi dell'esatto adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità;
- Controlli:
  - rispetto del divieto di utilizzo degli apparecchi da gioco da parte di minori;
  - rispetto del divieto di accesso per i minori all'interno di alcune tipologie di esercizi (sale VLT, sale scommesse e sale bingo);
  - corretta esposizione dei cartelli informativi, della tabella dei giochi proibiti;
  - rispetto di ordinanze comunali;
  - presenza delle necessarie autorizzazioni;
  - rispetto di eventuali prescrizioni imposte;
  - verifica dell'impianto di videosorveglianza obbligatorio per le sale c.d. v.l.t.; dei necessari nulla osta apposti sugli apparecchi da gioco e, per le v.l.t., del numero identificativo; rilevazione di eventuali apparecchi da gioco spenti o non funzionanti al fine dell'eventuale verifica con il competente Ufficio A.A.M.S..

# Sanzioni

- Le sanzioni relative alle attività autorizzate ai sensi dell'art.88 T.U.L.P.S., a differenza di quanto previsto per l'art.86 T.U.L.P.S., hanno carattere prevalentemente penale;
- Mancanza dell'autorizzazione per l'attività di raccolta scommesse: illecito penale ex Legge 13 dicembre 1989, nr.401 articolo 4.
- Installazione di apparecchi V.L.T. senza autorizzazione: art. 2 comma 2° quater del D.L. nr.40 del 25.03.2010 convertito in Legge con L. nr.73/2010. Norma che prevede la sanzione penale di cui all'art. 17 del T.U.L.P.S.
- Assenza del rappresentante: art. 8 T.U.L.P.S.; violazione delle prescrizioni: art.9 T.U.L.P.S. - entrambe sanzionate dall' art.17 T.U.L.P.S.;
- Mancanza della tabella dei giochi proibiti o esposizione della stessa in luogo non visibile: configura la fattispecie di illecito penale, sanzionato dall'art. 17 T.U.L.P.S.;

# Elementi di analisi

- Relativamente all'assenza del rappresentante – Parere: il Ministero dell'Interno ritiene che “non costituisce reato il fatto del titolare dell'esercizio che affida ad altri l'esercizio durante la sua momentanea assenza; presupposto di tale esclusione è l'assenza di qualsiasi carattere di continuità nell'opera e quindi un' assenza occasionale e non prolungata”;
- Norme locali, Legge Regionale nr.01/2014, art.6 comma 1 “Disposizioni per la prevenzione, la cura e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e delle problematiche correlate” - Deliberazione della Giunta Regionale nr.2332 del 05 dicembre 2014 “ Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la collocazione di apparecchi per il gioco lecito”. Tale norma finalizzata alla prevenzione e al contrasto della dipendenza dal gioco d'azzardo, regola esclusivamente la nuova collocazione di apparecchi da gioco di cui all'art.110 T.U.L.P.S. comma 6), non incidendo sull'apertura di nuovi esercizi per la raccolta delle scommesse o similari.

- Norme locali - attualmente vi sono interpretazioni difformi; la giurisprudenza (T.A.R. e Consiglio di Stato), in recenti pronunce, ha sentenziato che “l’autorità di P.S., in sede di rilascio delle licenze per scommesse e giochi con vincita di danaro, deve tener conto dei diversi interessi sul territorio che sono coinvolti dal provvedimento autorizzatorio”;
- Prossimo riordino delle norme in materia di giochi pubblici.

**Grazie per l’attenzione!**

*Primo Dirigente della Polizia di Stato*  
*Dott.ssa **Graziella COLASANTO***